

## CIRCOLARE N. 2/2020

[Gennaio 2020]

### DECRETO FISCALE: APPALTI E SUBAPPALTI

(L. 157 del 19.12.2019 – G.U. 301 del 24.12.2019 – D.L. 124 del 26.10.2019 – AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzioni nn. 108/E del 23.12.2019 e 109/E del 24.12.2019)



Continuiamo, anche in questo caso in attesa di futuri chiarimenti interpretativi, sulla seconda novità introdotta in tema di rapporto di lavoro dal **Decreto Fiscale**.

L'articolo 4 del c.d. Decreto Fiscale ha introdotto importanti novità in relazione alla gestione dei pagamenti delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione di *"contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"*.

**REQUISITI:** sono soggetti i contratti:

1. di appalto, subappalto o comunque denominati;
2. caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera;
3. eseguiti presso la sede del committente;
4. con l' utilizzo di beni strumentali proprietà del committente o a lui comunque riconducibili;
5. di importo complessivo annuo superiore a €. 200.000.

**RESTANO ESCLUSI** i contratti affidati in esecuzione ad imprese che:

1. risultino in attività da almeno tre anni;
2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati;





4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad €. 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (restano esclusi i piani di rateazione regolarmente in essere).

Affinché possa trovare applicazione l'esclusione è necessaria la preventiva e periodica comunicazione al committente, allegando la relativa documentazione, della sussistenza dei requisiti (l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione apposita certificazione con validità di quattro mesi dalla data del rilascio).

**OBBLIGO:** L'impresa esecutrice dell'opera o del servizio deve inviare al committente:

1. copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute effettuate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente.
2. entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dell' F24, un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi e il dettaglio delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e delle ritenute fiscali eseguite (con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente).

Nel caso di inadempimento (mancata trasmissione della documentazione di cui sopra oppure omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali), il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi spettanti all'impresa inadempiente nel limite del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

**DIVIETO DI COMPENSAZIONE ATTRAVERSO IL MODELLO F24:** alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici soggette alla disciplina in esame è altresì





di Pramarzoni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40°  
1978-2018

esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dello stesso.

**SANZIONI:** in caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento (anche in questo caso senza possibilità di compensazione).

**DECORRENZA:** 1° gennaio 2020. Pertanto, si farà riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (quindi i versamenti da eseguirsi nel prossimo mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti in essere al 31.12.2019.

**Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti**

IN FEDE

Sassuolo, li 09.01.2019

All' interno del sito internet [www.st-erre.it](http://www.st-erre.it) è disponibile l' archivio delle ns. circolari.

